L. C. L. 2011

ISTRUZIONI

Come è ormai consuetudine questa sintetica guida intende offrire informazioni di base utili ai fini della compilazione della dichiarazione e del calcolo.

A tal proposito è opportuno ricordare relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale, si deroga al limite di superficie dei sessanta metri quadri per le pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione immobiliare. Ove però il contribuente intenda avvalersi di tale deroga, le unità immobiliari ubicate in siti diversi da quello dell'abitazione principale non saranno considerate pertinenze.

IL SINDACO
Concetta Sodano

DENUNCE DI VARIAZIONE

- Le variazioni intervenute nel patrimonio immobiliare nell'anno 20010, devono essere dichiarate <u>esclusivamente</u> per gli immobili posseduti (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) per i quali:
 - o si ha diritto a riduzione di imposta;
 - o hanno perso o acquistato il diritto all'esclusione o esenzione dall'I.C.I.;
 - o hanno cambiato caratteristiche (da terreno agricolo ad area fabbricabile o viceversa; da area fabbricabile a fabbricato urbano; da abitazione principale a non principale o viceversa).

DICHIARAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

L'unità immobiliare adibita ad <u>abitazione</u> <u>principale</u> e le relative pertinenze, così come sancite dal regolamento in vigore, sono escluse dal pagamento dell'imposta dovuta, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. (D.L. 21/05/2008 –art. 1, 2 e 3).

Sono altresì equiparate ad abitazioni principali

- 1. le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, ascendenti o discendenti, entro il secondo grado;
- 2. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di degenza o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

Per le altre fattispecie equiparate all'abitazione principale si detraggono -dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione, fino alla concorrenza del suo ammontare- € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente al numero dei soggetti passivi per cui tale destinazione si verifica.

CALCOLO

Ai fini dell'applicazione I.C.I., sono rivalutati:

- le vigenti RENDITE CATASTALI URBANE del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, legge 662/96.
- i vigenti **REDDITI DOMINICALI** del **25%**, come disposto dall'art. 3, comma 51, legge 662/96.

ALIQUOTE

	ANNO	
TIPOLOGIA IMMOBILE	2010	2011
ABITAZIONE PRINCIPALE di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune.	5,75	5,75
TERRENI AGRICOLI	4,00	4,00
ALTRI FABBRICATI	7,00	7,00
IMMOBILI MERCI Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.	4,00	4,00
AREE FABBRICABILI sottoposte a vincolo per opere pubbliche ovvero destinate ad edilizia popolare sovvenzionata o convenzionata.	5,00	5,00
Tutte le altre Arce	7,00	7,00

SCADENZE

dal 3 maggio al 30 settembre 2011

 presentazione delle denunce di variazione intervenute ai fini dell'imposta nel periodo dal 01/01/20010 al 31/12/2010;

dal 1 giugno al 16 giugno 2011

 versamento acconto pari al 50% della imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

dal 1 dicembre al 16 dicembre 2010

- saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2010 utilizzando le aliquote del corrente anno.
- N.B.: L'intera imposta (acconto più saldo) può comunque essere versata, dal 1 al 16 giugno, utilizzando le aliquote per l'anno 2011.

AVVERTENZE

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando:

- il c/c postale n. 23565179 intestato a Comune di Giarre – Servizio Tesoreria – ICI.
- il modello F24.
- Attraverso internet sul sito www.posteitaliane.it

INFORMAZIONI

SITO INTERNET www.comune.giarre.ct.it